Comune di Bracciano

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 08 del 09/05/2025

Sommario

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione 3
Art. 2 - Principi e finalità 3
Art. 3 - Soggetti beneficiari 3
Art. 4 - Definizioni 4
TITOLO I – PATROCINIO ED UTILIZZO DELLO STEMMA ARALDICO COMUNALE 4
Art. 5 - Patrocinio 4
Art. 6 - Modalità per la richiesta di patrocinio 5
Art. 7 - Utilizzo dello stemma araldico del comune 6
TITOLO II - CONTRIBUTI 7
Art. 8 - Contributi - Generalità 7
Art. 9 - Criteri per la concessione di contributi 7
Art. 10 - Modalità di presentazione della richiesta di contributo e tempistica 8
Art. 11 - Documentazione necessaria per la richiesta di contributo 9
Art. 12 - Modalità di erogazione dei contributi e degli altri benefici e vantaggi economici 9
Art. 13 - Obblighi dei beneficiari 10
Art. 14 - Decadenza dal contributo concesso 10
Art. 15 - Concessione di benefici ed altri vantaggi economici a fronte dell'offerta di servizi 10
Art. 16 - Entrata in vigore e abrogazione di precedenti disposizioni 11
Art. 17 - Trasparenza 11

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art 12 L. 241/1990, i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio, di contributi e di altri benefici e vantaggi economici da parte del Comune di Bracciano, nei limiti delle proprie risorse, disponibilità e competenze, a sostegno di attività di rilevanza culturale, artistica, sociale, sportiva, turistica o comunque rientranti nelle finalità statutarie comunali in materia di promozione del territorio.

Art. 2 - Principi e finalità

Il Comune di Bracciano riconosce nel volontariato e nell'associazionismo una risorsa fondamentale con la quale interagire nella definizione e realizzazione delle politiche culturali e sociali.

La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è finalizzata, coerentemente con il principio costituzionale di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Nel rispetto delle proprie finalità statutarie e nei limiti delle risorse destinate allo scopo, il Comune concede i benefici oggetto del presente regolamento secondo i principi di efficienza, efficacia, trasparenza dell'azione amministrativa, equità, imparzialità e parità di trattamento dei richiedenti.

Fermi restando i principi e i criteri stabiliti dal presente regolamento la Giunta comunale può definire specifici indirizzi, annuali o pluriennali, in relazione ai propri obiettivi strategici e alle peculiarità dei diversi settori di attività ai quali indirizzare prioritariamente le risorse per l'anno/plurienni.

Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme superiori in contrasto. Ove a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme si renda necessario procedere a un adeguamento del presente regolamento, e solo nel caso si tratti di recepire formalmente una precisa prescrizione normativa, l'adeguamento viene disposto dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, con successiva informativa al Consiglio comunale.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi e benefici e del patrocinio i seguenti soggetti che propongano, in un'ottica di sussidiarietà, iniziative ed eventi nel Comune di Bracciano i cui scopi ed obiettivi contribuiscano allo sviluppo e/o alla promozione della comunità locale o che abbiano un evidente interesse per la stessa comunità locale:

a) associazioni prive di scopo di lucro, enti del terzo settore iscritte o in corso di iscrizione nel Registro comunale delle associazioni;

b) enti del Terzo settore (iscritti o in corso di inscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), così come definiti dall'art. 4 del D. Lgs. 117/2017;

c) enti/organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale che abbiano ricadute locali.

d) singoli cittadini per lo svolgimento di attività che abbiano interesse pubblico e che non abbiano scopo di lucro.

Non possono beneficiare di contributi e del patrocinio le formazioni e le associazioni politiche; i sindacati; le associazioni professionali; le associazioni di rappresentanza di specifiche categorie economiche che propongano eventi e/o iniziative di carattere commerciale che abbiano fini di lucro.

Sono inoltre esclusi dall'assegnazione dei benefici i richiedenti che abbiano pendenze economiche nei confronti del Comune di Bracciano per precedenti assegnazioni di contributi o che abbiano ottenuto benefici nei confronti dei quali siano stati accertati inadempimenti, per esempio sull'uso delle attrezzature o degli spazi ovvero in ordine alla rendicontazione di contributi già ottenuti.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

a) patrocinio: sostegno dell'amministrazione a eventi o iniziative reputate meritevoli e condivisibili ai quali viene concesso l'utilizzo dello stemma araldico del Comune ed eventuale contributo economico;
b) contributi: somme di denaro a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sul territorio comunale ai quali l'amministrazione riconosca particolare rilievo;
c) altri benefici economici: concessione di spazi e attrezzature, prestazione di servizi o lavori ecc. a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente;
d) partenariato: realizzazione di progetti, iniziative, eventi in cui il Comune sia co-promotore insieme ad altri soggetti;

TITOLO I – PATROCINIO ED UTILIZZO DELLO STEMMA ARALDICO COMUNALE

Art. 5 - Patrocinio

Per patrocinio si intende il riconoscimento del valore istituzionale, civile, sociale, culturale, scientifico, artistico, storico, educativo, turistico, sportivo, ambientale ed economico dell'iniziativa proposta.

Attraverso il patrocinio il Comune riconosce il sostegno, la promozione o l'adesione ad iniziative o manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità, contenuti e modalità.

Il patrocinio comunale può essere a titolo gratuito o oneroso.

La competenza alla concessione del patrocinio gratuito e privo di oneri diretti e indiretti sul bilancio, è del sindaco.

La competenza della concessione del patrocinio oneroso è della Giunta Comunale che, con proprio atto motivato, stabilisce l'entità del beneficio economico o strumentale concesso.

La concessione del patrocinio oneroso viene deliberata facendo riferimento, di norma, ai seguenti criteri:

- coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;

- rilevanza per la comunità locale, finalità pubblica o di interesse pubblico, valutata anche sulla base di parametri dimensionali di partecipazione;

- congruità del rapporto tra il costo dell'iniziativa ed i risultati che si prevede di perseguire;

- potenziale richiamo di presenza turistica;

- capacità aggregativa e di coinvolgimento della comunità locale;

- continuità negli anni dell'iniziativa e risultati e obiettivi conseguiti nelle edizioni precedenti;

- gratuità di accesso alle attività organizzate;

- presenza di interventi atti a favorire categorie di utenti svantaggiati;

- significatività dell'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;

- capacità organizzativa accertata anche mediante la verifica di precedenti analoghe iniziative.

Il patrocinio viene rilasciato sulla base dell'istruttoria dell'ufficio competente per la specifica materia afferente all'iniziativa

Con la concessione del patrocinio si riconosce il particolare rilievo culturale, artistico, sociale, educativo o comunque la rilevanza per la comunità delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private che si svolgono nel territorio comunale.

Il patrocinio può essere concesso anche a iniziative che non si svolgono nel territorio comunale quando tali iniziative abbiano rilevanza per il Comune di Bracciano e ne promuovano l'immagine, il prestigio, la cultura, la storia, le arti e le tradizioni.

Il patrocinio non può essere concesso per iniziative organizzate o promosse da partiti politici e per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune di Bracciano né per iniziative di carattere commerciale che abbiano fini di lucro.

Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e sostenute economicamente da istituti di credito, fondazioni o imprese private è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario con caratteri di minore evidenza.

Art. 6 - Modalità per la richiesta di patrocinio

Il soggetto che richiede il patrocinio gratuito presenta motivata istanza al sindaco, di norma almeno 15 (quindici) giorni prima dell'iniziativa. Alle richieste viene data risposta positiva o negativa entro 10 giorni dalla data di ricevimento.

L'istanza di patrocinio, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o ente richiedente e avente come oggetto "Richiesta patrocinio gratuito al Comune di Bracciano" deve essere indirizzata al sindaco e trasmessa al protocollo dell'ente via PEC.

L'istanza di patrocinio oneroso deve essere prodotta almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio dell'iniziativa programmata;

Nel caso di richiesta di patrocinio e contestuale contributo economico, l'istanza deve contenere:

- tutte le informazioni e la documentazione necessarie ad individuare esattamente il soggetto richiedente (sede, recapito postale e telefonico, indirizzo di posta elettronica, attività e struttura, copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo) e ad illustrare in modo esauriente contenuti, finalità, pubblico destinatario, sede e modalità di svolgimento dell'iniziativa programmata e supporti con cui verrà data pubblicità
- indicazione dell'ammontare del contributo richiesto,
- un particolareggiato prospetto dei costi presuntivi per la realizzazione dell'iniziativa e l'indicazione di eventuali contributi richiesti/assegnati o deliberati da altri enti o soggetti pubblici e/o privati, oltre che l'indicazione delle disponibilità economiche proprie del soggetto richiedente in relazione alla manifestazione programmata.

La richiesta di patrocinio viene assegnata dall'ufficio protocollo all'area competente per la materia del patrocinio richiesto e per conoscenza all'assessore di riferimento. L'area effettua la necessaria istruttoria e la trasmette, insieme alla richiesta di patrocinio, al sindaco (se patrocinio gratuito) o alla Giunta Comunale (se oneroso) per l'adozione del provvedimento finale.

La richiesta di patrocinio gratuito deve comunque contenere:

a) lo statuto o altra documentazione idonea ad attestare la natura giuridica del soggetto richiedente ovvero la dichiarazione che il soggetto richiedente è associazione già iscritta all'albo comunale;

b) il programma e la descrizione dell'iniziativa con l'indicazione delle finalità e di altri elementi che possano interessare l'Amministrazione;

c) l'indicazione delle modalità di utilizzo dello stemma araldico dell'ente.

Il richiedente si assume la piena responsabilità delle dichiarazioni e della veridicità delle notizie contenute nella documentazione prodotta.

Variazioni e modifiche del programma degli eventi devono essere trasmessi con le stesse modalità descritte sopra.

Al riesame della domanda può seguire la conferma o la revoca della concessione del patrocinio qualora l'iniziativa non risponda più ai requisiti descritti nel presente regolamento.

La richiesta sarà valutata solo in presenza della documentazione completa. Nel caso in cui, anche a seguito di richiesta di integrazione, tale documentazione non venga prodotta, la richiesta di patrocinio non sarà ritenuta ammissibile e il procedimento automaticamente chiuso.

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non viene accordato in maniera permanente. La richiesta di patrocinio riferita a un'iniziativa che preveda più eventi deve riportare il calendario dettagliato degli eventi interessati dal patrocinio.

Per iniziative a cadenza annuale la richiesta dovrà essere ripetuta ogni anno.

Art. 7 - Utilizzo dello stemma araldico del comune

La concessione del patrocinio da parte del Comune di Bracciano vincola il richiedente all'utilizzo dello stemma araldico del Comune sul materiale di comunicazione e promozione dell'iniziativa patrocinata e alla pubblicizzazione della stessa sul sito web del Comune.

L'uso dello stemma araldico sarà possibile solo dopo la formale concessione del patrocinio da parte del Comune. È vietato a chiunque di usare lo stemma araldico comunale e/o l'indicazione relativa al patrocinio senza preventiva autorizzazione comunale.

Lo stemma araldico, nella sua corretta versione, è quello pubblicato sul sito istituzionale alla pagina https://www.comune.bracciano.rm.it/amministrazione/documenti-e-dati/ l'immagine non è modificabile ed in caso di utilizzo di uno stemma diverso da quello indicato non verrà pubblicizzato l'evento sui canali istituzionali, in caso di riduzione o ingrandimento occorre mantenerne inalterate le proporzioni.

L'uso del patrocinio e dello stemma comunale in modi e per scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi ne comporterà l'immediata revoca con riserva di azione legale, anche a titolo risarcitorio. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo del logo sono esclusivamente a carico del soggetto terzo, il quale terrà manlevato il Comune di Bracciano da ogni responsabilità.

Sul materiale promozionale di eventi patrocinati dal Comune, che abbiano ottenuto contributi comunali o realizzati in partenariato con il Comune, deve essere ben visibile lo stemma del Comune di Bracciano con la scritta: "Con il patrocino del Comune di Bracciano", "Con il contributo del Comune di Bracciano" (o entrambi se del caso).

Sul materiale promozionale delle iniziative realizzate in partenariato con il Comune dovrà essere ben visibile lo stemma araldico comunale con la scritta: "Evento realizzato in partenariato con il Comune di Bracciano".

Il bozzetto del materiale promozionale che contenga lo stemma araldico del Comune di Bracciano deve essere visionato, prima della stampa del materiale, dall'area comunale competente per l'istruttoria, alla quale deve essere inviato un PDF a bassa risoluzione del materiale stesso, che potrà richiedere modifiche.

L'utilizzo dello stemma araldico del Comune come link su siti altrui deve essere espressamente autorizzato, con esclusione dei casi in cui ad attivare i link siano amministrazioni pubbliche. La presenza dello stemma comunale non rende responsabile il Comune di Bracciano dei contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante.

TITOLO II - CONTRIBUTI

Art. 8 - Contributi - Generalità

I contributi e altri benefici e vantaggi economici a sostegno di attività di rilevanza culturale, artistica, sociale, sportiva, turistica o comunque rientranti nelle finalità statutarie comunali in materia di promozione del territorio, vengono concessi sia sulla base di avviso pubblico sia a presentazione di progetti specifici condivisi con l'Amministrazione.

Nel caso di avviso pubblico, approvato dalla Giunta Comunale con indicazione di indirizzi e criteri specifici, verrà pubblicata apposita graduatoria stilata dall'area competente sulla base dei punteggi ottenuti.

Nel caso di contributi concessi su presentazione di progetti specifici condivisi con l'Amministrazione (al di fuori dell'Avviso Pubblico) verrà data comunicazione dell'adozione di apposito atto di Giunta di approvazione del progetto in conformità ai principi, alle finalità e ai criteri stabiliti nell'art. 2 e nel rispetto del principio di trasparenza.

I contributi e altri benefici e vantaggi economici possono essere rivolti al sostegno di specifiche iniziative ed eventi oppure all'attività complessiva del soggetto interessato alle quali si riconosca valore pubblico e che non abbiano scopo di lucro.

I contributi sono concessi secondo le modalità descritte nell'articolo 9 del presente regolamento.

I contributi economici concessi dal comune per eventi, manifestazione e iniziative di vario genere non possono esuberare la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'evento/manifestazione /iniziativa, inclusi altri eventuali contributi pubblici e privati ottenuti.

All'atto della presentazione della richiesta di contributo al Comune, il richiedente dovrà indicare l'entità del contributo richiesto ad altri enti, a eventuali sponsor e altri tipi di contribuzione economica eventualmente ottenuta per l'evento. Ove il richiedente non indichi tale informazione e il Comune venga a conoscenza che egli abbia ottenuto altri contributi potrà revocare il contributo già concesso.

Ove i contributi ottenuti da terzi, sommati al contributo comunale, esuberino la spesa sostenuta per l'iniziativa realizzata il contributo concesso dal Comune di Bracciano verrà ridotto fino alla concorrenza delle spese per la realizzazione dell'iniziativa.

L'erogazione dei contributi comunali è subordinata alla rendicontazione delle spese sostenute, che dovrà essere approvata con il provvedimento dirigenziale di liquidazione.

Tutti i progetti che prevedono eventi culturali, sportivi o di altro tipo destinati alla popolazione ammessi a beneficio o che abbiano ottenuto il patrocinio confluiranno nella programmazione annuale degli eventi del Comune.

Art. 9 - Criteri per la concessione di contributi

I criteri per la concessione di contributi a sostegno di specifiche iniziative ed eventi seguono le seguenti indicazioni:

- valorizzazione e diffusione della conoscenza delle tradizioni locali, dell'artigianato, del patrimonio culturale, del patrimonio enogastronomico del territorio;
- conoscenza e diffusione delle discipline sportive;
- sviluppo della comunità locale e/o promozione dell'immagine del Comune e del territorio di riferimento;
- sensibilizzazione su temi particolari che abbiano interesse generale;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;

- grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- coerenza con i piani comunali o sovracomunali in settori ritenuti prioritari dall'amministrazione comunale;
- livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata (iniziative promosse e/o realizzate congiuntamente da più soggetti, tipi di pubblici coinvolti nella iniziativa/attività ecc.);
- rilevanza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte del Comune o di altri soggetti pubblici;
- continuità e ricorrenza nel tempo dell'iniziativa (numero di anni nel corso dei quali l'iniziativa è stata svolta);
- utilizzo di personale volontario nella realizzazione delle iniziative;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
- gratuità delle attività programmate;
- accessibilità alle persone con disabilità;
- provata affidabilità, puntualità e diligenza nelle rendicontazioni e nell'utilizzo di beni in occasione di precedenti contributi o collaborazioni con il Comune di Bracciano.

Nel caso di concessione di contributi per il sostegno dell'attività complessiva del soggetto interessato verranno valutate, oltre ai criteri sopra descritti, anche i seguenti:

- utilità pubblica riconosciuta nell'ambito di riferimento dell'attività del richiedente (sociale, culturale, turistico, sportivo ecc.);
- gratuità dei servizi resi.

Il contributo che può essere attribuito al singolo progetto verrà determinato dalla Giunta Comunale.

Art. 10 - Modalità di presentazione della richiesta di contributo e tempistica

I soggetti interessati devono presentare una domanda all'area competente per il settore per il quale è richiesto il contributo almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La richiesta deve contenere la documentazione descritta al successivo art. 11.

Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta l'area competente chiede la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione assegnando un termine perentorio. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dalla data della richiesta di integrazioni e riprende dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine prescritto la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione e il procedimento è considerato automaticamente concluso.

L'area competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione e redige la relativa istruttoria, che dovrà esplicitare la conformità del progetto/attività/iniziativa ai criteri sopra indicati.

La conformità ai criteri dovrà essere riportata, come motivazione, nella deliberazione di concessione del contributo.

Art. 11 - Documentazione necessaria per la richiesta di contributo

Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati i seguenti documenti:

- progetto tecnico dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo da quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire, la descrizione e il programma dell'iniziativa (modalità di svolgimento, luoghi, date, orari e durata), se sia prevista gratuità o meno per eventuale pubblico e tutte le altre informazioni richieste dall'avviso;
- quadro economico dell'iniziativa da cui risultino le spese previste (inclusi attrezzature, strumenti, spazi, imposte e tasse ecc.) e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte, incluso il contributo comunale richiesto. Il quadro economico dovrà indicare con precisione le uscite e le entrate, indicando la provenienza e l'entità di altre eventuali forme di finanziamento pubblico (stato, regione, altri enti) e/o privato (sponsorizzazioni, erogazioni, donazioni ecc.) previste per le iniziative per le quali si richiede il contributo comunale, al fine di permettere una ripartizione equilibrata delle risorse disponibili.
- estremi dell'iscrizione al RUNTS per ETS; estremi dell'iscrizione (o della domanda di iscrizione) all'albo comunale delle associazioni per associazioni non ETS;
- nominativo del presidente/rappresentante legale;
- indirizzo della sede legale, recapiti telefonici, email e PEC dell'associazione/ETS.
- In caso di pubblicazione di uno specifico avviso pubblico potrà essere richiesta ulteriore documentazione, in riferimento alle normative dello specifico ambito di riferimento.

Art. 12 - Modalità di erogazione dei contributi e degli altri benefici e vantaggi economici

L'assegnazione dei contributi ordinari e degli altri benefici e vantaggi economici verrà disposta, sulla base dell'istruttoria, con deliberazione di Giunta Comunale successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, in misura correlata alle risorse disponibili. Il contributo e/o gli altri vantaggi economici e/o il supporto operativo richiesti potranno essere concessi in misura minore di quanto richiesto.

Nel contributo concesso è incluso il valore di eventuali altri vantaggi economici concessi che comportino per il comune una spesa specificamente dedicata all'evento/manifestazione (per es. per il service audio-luci, per il piano della sicurezza, per l'assistenza sanitaria ecc.), che verranno quindi detratti dal contributo effettivamente erogato. Derogano da ciò solamente le attrezzature e i servizi il cui costo non possa essere direttamente correlato alla manifestazione (es: utilizzo del palco comunale se già montato per le manifestazioni comunali, utilizzo della corrente elettrica in piazza IV Novembre se con allaccio al quadro comunale ecc.)

L'importo del contributo concesso rimarrà inalterato a fronte di una spesa superiore rispetto al progetto già presentato.

L'iter autorizzativo dell'iniziativa, progetto, manifestazione, evento candidato ai benefici si perfezionerà solo dopo che tutta la documentazione necessaria sia stata trasmessa all'area competente o, in caso siano previste delle autorizzazioni, dopo che queste siano state rilasciate.

I contributi sono liquidati con provvedimento di liquidazione del/della responsabile dell'area competente entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione a consuntivo di seguito specificata.

Nel caso di contributi di entità superiore a € 3.000,00 è ammessa la liquidazione in relazione allo stato di avanzamento dell'attività oggetto di contributo, che avverrà sulla base della presentazione della documentazione di rendicontazione descritta sopra per la parte di progetto già realizzata, secondo gli accordi presi con l'area competente.

Per ottenere la liquidazione della spesa i soggetti beneficiari devono presentare all'area competente, entro 60 giorni dalla realizzazione dell'attività finanziata:

a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo con allegata dettagliata rendicontazione economica dalla quale risulti come è stata spesa la somma concessa;

b) copia delle fatture e dei documenti fiscali relativi alla spesa sostenuta, che dovranno essere intestati al proponente beneficiario;

c) attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa (quietanza).

La mancata presentazione della documentazione comporta la decadenza dal contributo.

Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo non siano interamente realizzate a causa di inadempienza del beneficiario, il responsabile dell'area competente riduce corrispondentemente il contributo concesso, dandone atto nel provvedimento di liquidazione.

Al contributo si applica la ritenuta fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 13 - Obblighi dei beneficiari

I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.

Essi hanno pure l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi e degli altri benefici economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative secondo quanto indicato all'art. 7.

Nel caso di modifiche parziali del progetto il beneficiario deve darne immediata comunicazione all'area competente.

Qualora il contributo sia richiesto per la manutenzione o migliorie da apportare a impianti e/o strutture o acquisto di attrezzature, il beneficiario dovrà obbligarsi formalmente a mettere a disposizione dell'Amministrazione il bene destinatario del contributo per la sua vita utile. Il beneficiario dovrà altresì impegnarsi al rispetto di tutte le prescrizioni normative e regolamentari che dovessero riguardare il bene, richiedendo e rispettando tutte le autorizzazioni previste. Il Comune potrà disciplinare l'attuazione dei contenuti del presente comma attraverso specifica convenzione, declinandone nel dettaglio gli estremi.

Art. 14 - Decadenza dal contributo concesso

I beneficiari decadono dal contributo concesso:

a) nel caso in cui l'attività per cui è stato concesso un contributo non sia stata svolta;

b) nel caso in cui l'attività non sia stata svolta entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;

c) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi relativi al progetto presentato.

Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo sia stata svolta in misura parziale a causa di inadempienza del beneficiario, o differente dal progetto presentato è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione percentuale del contributo concesso in relazione alla quota di attività effettivamente svolta o in relazione alla parte conforme al progetto, a patto che vi sia stata preventiva comunicazione delle variazioni al Comune e assenso di questo delle modifiche proposte.

Art. 15 - Concessione di benefici ed altri vantaggi economici a fronte dell'offerta di servizi

Con esclusione del caso in cui il richiedente abbia ottenuto in beneficio l'uso gratuito degli spazi comunali, la richiesta di concessione di benefici e vantaggi economici (es. concessione di sale civiche, impianti sportivi,

attrezzature, servizi o lavori) a fronte dell'offerta di servizi da parte di associazioni e di privati andrà valutata dall'area competente quantificando il valore economico corrispondente sia al beneficio concesso che al servizio offerto.

Il valore economico per la concessione di spazi comunali e impianti sportivi è determinato in ragione delle tariffe comunali vigenti. Il valore economico di eventuali altri benefici richiesti (attrezzature, servizi e/o lavori) sarà stimato dall'area interessata, eventualmente con il supporto di altre aree comunali specificamente competenti, utilizzando prezziari ufficiali, se esistenti, o secondo i prezzi di mercato.

L'area interessata, sulla base delle valutazioni di cui sopra, redige un'istruttoria motivando la possibilità di concedere o meno il beneficio/vantaggio economico richiesto anche valutando il valore economico del servizio offerto, che dovrà essere indicato nell'istruttoria. L'assegnazione di benefici e altri vantaggi economici verrà disposta dalla Giunta sulla base della citata istruttoria.

L'assegnatario è tenuto a utilizzare il beneficio e vantaggio economico concesso esclusivamente per l'uso e le finalità previste.

E' tassativamente escluso l'uso delle sale civiche come sede o domicilio permanente di attività o associazioni.

Il beneficiario assume, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile, la qualità di custode del bene concesso ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita o distruzione del bene.

Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Art. 16 - Entrata in vigore e abrogazione di precedenti disposizioni

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività dell'atto che lo approva.

Esso sostituisce ed abroga il *Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici ad enti, associazioni ed altri organismi* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 2 del 17/01/2013 e tutte le norme comunali non compatibili.

Art. 17 - Trasparenza

Il presente regolamento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 12 comma 1 e 26 comma 1 D.lgs. 33/2013.